

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione

vista la disciplina in materia di svolgimento dell'attività giudiziaria in materia civile per il tempo dell'emergenza sanitaria;

vista, in particolare, la disposizione ex art. 54 *ter* d. l. 28/2020 conv. in L. 27/2020, che prevede la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa (abitazione principale del debitore) per la durata di mesi sei a decorrere dal 30 aprile 2020 e, dunque, fino al 30 ottobre 2020;

visto l'art. 4, 1° comma, primo periodo, D.L. n. 137 del 28/10/2020 il quale stabilisce che "All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite dalle seguenti **"fino al 31 dicembre 2020"**;

visto l'art. 13, comma 14, del D.L. n. 183 del 31/12/2020 (c.d. Decreto Mille-proroghe), conv. In L. 21/2021, il quale dispone che "All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: **"fino al 30 giugno 2021"**;

richiamato il provvedimento del 16/10/2020 pubblicato sul sito del Tribunale e considerato che successivamente sono pervenute nel termine assegnato le istanze di riassunzione, rispetto alle quali tuttavia, la sopravvenuta emanazione del D.L. 183/2020 citato determina il non luogo a provvedere stante il nuovo termine di sospensione *ope legis*;

ricapitolate le disposizioni contenute nel provvedimento del G.E. del 26 maggio 2020, nonché le disposizioni contenute nel provvedimento del 16 ottobre 2020, pubblicati sul sito del Tribunale -disposizioni queste che devono intendersi in questa sede richiamate- e ad integrazione delle stesse

DISPONE

che nelle procedure sospese *ope legis* ai sensi del citato articolo, i creditori interessati dovranno depositare istanza di prosecuzione entro il 30 settembre 2021 indipendentemente da un'udienza già fissata

Tale onere riguarda anche le procedure di divisione endo-esecutiva.

DISPONE

che i Professionisti delegati provvedano, entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, ad inserire nel fascicolo copia (anche in estratto non autentico) del presente provvedimento e ne diano comunicazione alle parti.

Il presente provvedimento viene inviato al Funzionario responsabile della Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari per l'apposizione dell'attestazione di deposito.

Il provvedimento deve intendersi emesso in ciascuna delle procedure esecutive immobiliari interessate pendenti innanzi al Giudice dell'Esecuzione.

Si dispone altresì la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Potenza, l'inserimento dello stesso a cura della Cancelleria in tutti i fascicoli delle procedure esecutive immobiliari e si manda alla medesima Cancelleria per la più ampia diffusione possibile anche per il tramite della comunicazione ai Consigli dell'Ordine interessati.

Potenza, 12/4/2021

TRIBUNALE DI POTENZA DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 APR. 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO - Dott. Carlo Mura -

Il Giudice dell'Esecuzione

